Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 21 maggio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 21 MAGGIO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1977 per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni (amministrati dalla Direzione generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 10 aprile 1973; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4541)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980 sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (amministrati dalla Direzione generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 24 aprile 1973; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5579)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 12 *marzo* 1973
registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1973,
registro n. 11, *foglio n.* 143

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO (*Alla memoria*)

VIGLINO Celso, nato il 23 gennaio 1911 a Dego (Savona), vice brigadiere legione carabinieri Bologna. — Si offriva volontario per tentare di catturare un pericoloso fuorilegge, responsabile di omicidi e rapine, che affrontava coraggiosamente nonostante fosse fatto segno al fuoco di due pistole di cui era armato il bandito. Mortalmente ferito, ingaggiava una lotta corpo a corpo e, prima di cadere esausto, riusciva a strappare un'arma dalle mani del fuorilegge. Moriva dichiarandosi lieto di aver operato per la pacificazione e l'ordine della Patria. — Modena, 18 gennaio 1947.

MEDAGLIA DI BRONZO

MELEGA Antonio, nato il 1° maggio 1933 a S. Martino di Venezze (Rovigo), appuntato legione carabinieri Milano. — in servizio di vigilanza mobile — con altri due militari — ad istituti di credito, interveniva con slancio e decisione in ausilio di uno di essi che, entrato in un'agenzia per normale controllo, era stato fatto segno a colpo di pistola proditoriamente esploso — senza conseguenze — da malvivente intento con altri due a perpetrare una rapina ed aveva risposto con l'arma in dotazione ferendo l'aggressore. Dopo aver bloccato con i colleghi le due uscite della banca, malgrado le reiterate azioni di fuoco dei rapinatori — che tentavano la fuga facendosi scudo di un ostaggio nel frattempo dagli stessi ferito — con serena determinazione e sprezzo del pericolo operava con gli altri componenti della pattuglia in modo da costringere i criminali ad abbandonare il sequestrato ed a portarsi allo scoperto. Partecipava quindi validamente ad ulteriore breve e violento conflitto a fuoco conclusosi col ferimento di un secondo malfattore che veniva catturato unitamente a quello colpito in precedenza. — Barbaiana di Lainate (Milano), 12 ottobre 1972.

MICELI Luigi, nato il 12 dicembre 1925 a Lercara Friddi (Palermo), appuntato legione carabinieri Milano. — In servizio di vigilanza mobile — con altri due militari — ad istituti di credito, entrato in un'agenzia per normale controllo e fatto prodi-

toriamente segno — senza conseguenze — a colpo di arma da fuoco esploso da malvivente che con altri due stava perpetrando una rapina, con decisione e sprezzo del pericolo reagiva prontamente con l'arma in dotazione ferendo l'aggressore. Ritiratosi quindi per non coinvolgere nel conflitto le persone presenti, bloccava con i colleghi le due uscite della banca e, malgrado le reiterate azioni di fuoco dei rapinatori — che tentavano la fuga facendosi scudo di un ostaggio nel frattempo ferito dagli stessi — con serena determinazione operava con gli altri componenti della pattuglia in modo da costringere i criminali ad abbandonare il sequestrato ed a portarsi allo scoperto. Partecipava quindi validamente ad ulteriore breve e violento conflitto a fuoco conclusosi col ferimento di un secondo malfattore che veniva catturato unitamente a quello colpito in precedenza. — Barbaiana di Lainate (Milano), 12 ottobre 1972.

PAFFUMI Michele, nato a Novara di Sicilia (Messina), il 7 giugno 1946, carabiniere legione carabinieri Milano. — In servizio di vigilanza mobile — con altri due militari — ad istituti di credito, interveniva con slancio e decisione in ausilio di uno di essi che, entrato in una agenzia per normale controllo, era stato fatto segno a colpo di pistola proditoriamente esploso — senza conseguenze — da malvivente intento con altri due a perpetrare una rapina ed aveva risposto con l'arma in dotazione ferendo l'aggressore. Dopo aver bloccato con i colleghi le due uscite della banca, malgrado le reiterate azioni di fuoco dei rapinatori — che tentavano la fuga facendosi scudo di un ostaggio nel frattempo dagli stessi ferito — con serena determinazione e sprezzo del pericolo operava con gli altri componenti della pattuglia in modo da costringere i criminali ad abbandonare il sequestrato ed a portarsi allo scoperto. Partecipava quindi validamente ad ulteriore breve e violento conflitto a fuoco conclusosi col ferimento di un secondo malfattore che veniva catturato unitamente a quello colpito in precedenza. — Barbaiana di Lainate (Milano), 12 ottobre 1972.

CROCE

CASSINELLI Mario, nato il 3 aprile 1922 a Sorisole (Bergamo), fante 90° reggimento fanteria. — Negli aspri combattimenti sul fronte del Don, quota 192, dei giorni dal 12 al 17 dicembre 1942, dopo aver duramente combattuto sotto l'incalzante fuoco di un nemico in forze preponderanti, accortosi che il suo porta-arma di fucile mitragliatore era stato colpito a morte, ne prendeva l'arma e, con coraggiosa azione isolata, riusciva a mettere fuori combattimento una postazione nemica che martellava le nostre posizioni ed a riconquistare la posizione, riuscendo ad aprire un varco nelle file nemiche che dovettero in quel momento ripiegare. — Quota 192 di Saamodurovka sul Don, 13 dicembre 1942.

(7295)

Decreto presidenziale 1° febbraio 1973
registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1973
registro n. 9, foglio n. 258

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO (*Alla memoria*)

ARNOLDI Antonio, nato il 4 giugno 1946 a Taleggio (Bergamo), carabiniere legione carabinieri Messina. — Conduttore di autoradio di nucleo radiomobile, gravemente ferito alla testa da colpo di fucile esplosogli proditoriamente da un individuo colto da accesso di follia, che aveva mortalmente ferito il capo equipaggio e minacciava di raggiungere la caserma dell'Arma con propositi criminosi, estratta la propria pistola, con sovrumano sforzo tentava una estrema reazione contro il malvivente, ma allo stremo delle forze, si abbatteva privo di sensi al suolo. In ospedale, prima di morire, dando ulteriore dimostrazione di elevato sentimento di cameratismo, chiedeva di conoscere la sorte del capo equipaggio, quant'altro si era verificato di grave e se il folle fosse stato assicurato alla giustizia. Mirabile esempio di elevato senso del dovere, eccezionale altruismo e non comuni virtù militari. — Milazzo (Messina), 24 maggio 1972. — PIRRONE Antonino, nato il 10 agosto 1934 a Massa S. Giorgio di Messina, appuntato dei Carabinieri, legione Carabinieri Messina. — Capo equipaggio di autoradio di nucleo radiomobile, ferito mortalmente da due colpi di fucile esplosigli proditoriamente da un individuo colto da accesso di follia, che aveva gravemente ferito il militare conduttore e minacciava di raggiungere la caserma dell'Arma con propositi criminosi, con sovrumano sforzo tentava di opporsi alla furia dell'omicida che riusciva a sfuggirgli. In un ultimo, disperato, generoso impulso, prima di abbattersi esamine, rifiutando il soccorso dei presenti, attirava, con la radio di bordo, la centrale operativa che attuava il necessario risolutivo intervento. Mirabile esempio di eccezionale altruismo, elevato senso del dovere e non comuni virtù militari. — Milazzo (Messina), 24 maggio 1972.

MEDAGLIA D'ARGENTO

RUBINO Salvatore, nato l'11 maggio 1938 a Castell'Umberto (Messina), carabiniere legione carabinieri Messina. — Addetto a centrale operativa di comando di tenenza, avvertito a mezzo radio che individuo colto da accesso di follia, dopo avere mortalmente ferito due militari dell'Arma in servizio di pattugliamento, minacciava di raggiungere la caserma con propositi criminosi, si faceva sostituire per partecipare volontariamente alle ricerche del malvivente. Accortosi che questi, da posizione defilata, aveva aperto il fuoco contro altri commilitoni e ferito un passante, lo impegnava prima con la propria pistola e quindi, portatosi allo scoperto, si faceva lanciare da un cóllega un moschetto automatico e con questo riusciva a colpirlo mortalmente. Mirabile esempio di alto senso del dovere, consapevole sprezzo del pericolo e generoso altruismo. — Milazzo (Messina), 24 maggio 1972.

MEDAGLIA DI BRONZO (*Alla memoria*)

FARCI Antonio, nato il 25 aprile 1950 a Giba (Cagliari), finanziere legione guardia di finanza di Como. — Finanziere appartenente ad un impegnatissimo reparto di pericolosa zona di confine, in tempo di notte ed in condizioni di ambiente geografico ed umano estremamente avversi, si rendeva tenacemente attore di positivi episodi di repressione di organizzate illecite attività assicurando persone e cose ai rigori della legge. Nello adempimento del dovere, che valutò irrinunciabile per l'affermazione del prestigio del Corpo, immolava la sua giovane esistenza, vittima di mano omicida. — Zona di Tirano, 30 novembre 1971.

(7070)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 aprile 1973, n. **209**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e il Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Amman il 9 febbraio 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e il Regno Hascemita di Giordania per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Amman il 9 febbraio 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — VALSECCHI — BOZZI — LUPIS

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Accordo fra l'Italia e la Giordania per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ai termini del presente Accordo le seguenti definizioni si intendono come appresso:

1. L'espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea » significa attività professionale di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, armatori, locatari e noleggiatori di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci.

2. Per « imprese italiane » si intendono lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti in Italia agli effetti fiscali e non residenti agli effetti fiscali in Giordania, nonchè le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

3. Per « imprese giordane » si intendono lo Stato giordano e gli enti pubblici giordani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Giordania e non residenti agli effetti fiscali in Italia, nonchè le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi giordane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio giordano.

Articolo 2.

1. Il Governo italiano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra l'Italia, la Giordania e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese giordane esercenti tali attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.

2. Il Governo giordano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra la Giordania, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tali attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Giordania.

3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese giordane di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune « pool », ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Articolo 3.

Il presente Accordo sarà ratificato, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1° gennaio 1964.

Articolo 4.

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato e potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi; in tal caso esso cesserà di avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza dei sei mesi.

FATTO in Amman il 9 febbraio dell'anno 1970 in duplice esemplare nelle lingue italiana, araba, e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede; in caso di divergenza tra i testi italiano e arabo prevarrà il testo inglese.

p. Il Governo della Repubblica Italiana
L'Ambasciatore d'Italia: ALESSANDRO MURARI DALLA CORTE BRÀ

p. Il Governo del Regno Hascemita di Giordania
Il Ministro dei Trasporti: SUBHI AMIN AMR

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MEDICI

LEGGE 12 aprile 1973, n. **210**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo indiano per evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese di trasporto aereo, con scambio di note, concluso a Roma il 3 febbraio 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo italiano ed il Governo indiano per evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese di trasporto aereo, con scambio di note, concluso a Roma il 3 febbraio 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo V dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — VALSECCHI — BOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

ALLEGATO

Accordo tra il Governo italiano ed il Governo dell'India per evitare la doppia imposizione sul reddito delle imprese di trasporto aereo.

Considerato che il Governo italiano ed il Governo dell'India desiderano concludere un accordo al fine di evitare la doppia imposizione sul reddito delle imprese di trasporto aereo, assoggettabile a imposte in detti Paesi secondo le loro rispettive legislazioni;

I predetti due Governi concordano quanto segue:

Articolo I.

(1) Le imposte cui il presente Accordo si applica sono le seguenti:

a) per quanto concerne l'India:

(*i*) l'imposta sul reddito inclusa ogni sovrimposizione sull'imposta sul reddito applicata in base all'Income-tax Act, 1961 (43 del 1961) ed emendamenti, e

(*ii*) la sovrimposta applicata in base al Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 del 1964) ed emendamenti

(d'ora in avanti chiamate « Imposta indiana »);

b) per quanto concerne l'Italia:

(*i*) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

(*ii*) l'imposta complementare progressiva sul reddito;

(*iii*) l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio, e

(*iv*) le imposte provinciali, comunali e camerali sul reddito

(d'ora in avanti chiamate « Imposta italiana »).

(2) Il presente Accordo sarà inoltre applicato a qualunque altra imposta, identica, o sostanzialmente simile, che sia stata stabilita posteriormente alla data della firma di questo Accordo, in aggiunta alle imposte esistenti o in sostituzione di esse.

Articolo II.

(1) Nel presente Accordo, a meno che il contesto non richieda diversamente:

a) il termine « India » avrà il significato assegnatogli dall'Articolo I della Costituzione dell'India;

b) il termine « Italia » designa la Repubblica italiana;

c) i termini « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano l'India o l'Italia, a seconda del contesto;

d) il termine « imposta » designa l'« Imposta indiana » o l'« Imposta italiana », a seconda del contesto;

e) il termine « impresa di uno Stato contraente » indica:

(*i*) una compagnia aerea designata dal Governo di quello Stato in conformità all'Accordo tra il Governo dell'India e il Governo della Repubblica italiana del 16 luglio 1959, con gli emendamenti o revisioni che potranno esservi apportati, relativo ai traffici aerei, oppure'

(*ii*) una compagnia aerea che è autorizzata dal Governo di quello Stato in base ad una generale o speciale intesa tra i due Stati contraenti per l'esercizio di voli « charter » tra i loro territori, o al di fuori di essi;

f) l'espressione « esercizio di trasporti aerei » designa l'attività commerciale di trasporto per via aerea di persone, bestiame, merci o posta, svolta dai proprietari o dai noleggiatori di aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti per tale trasporto per conto di altre imprese e ogni altra attività direttamente connessa con tale trasporto.

(2) Nell'applicazione degli articoli del presente Accordo da parte di uno degli Stati contraenti, qualunque termine usato ma non qui definito avrà, a meno che il contesto richieda diversamente, il significato che esso ha in base alle leggi vigenti in tale Stato concernenti le imposte cui il presente Accordo si riferisce.

Articolo III

(1) Il reddito derivante dall'esercizio di trasporti aerei in traffico internazionale, effettuato da un'impresa di uno degli Stati contraenti è esente da imposte nell'altro Stato contraente.

(2) Il paragrafo (1) si applica parimenti nel caso di partecipazione a « pools » di qualsiasi genere da parte di imprese che effettuano trasporti aerei.

Articolo IV

Le leggi in vigore in ciascuno degli Stati contraenti continueranno a regolare l'accertamento e la riscossione delle imposte sul reddito negli Stati contraenti eccetto il caso in cui nel presente Accordo vi sia una espressa disposizione in contrario.

Articolo V

(1) Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Nuova Delhi il più presto possibile.

(2) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

a) in India, per quanto riguarda il reddito imponibile per l'anno fiscale che comincia il o dopo il 1° aprile 1960;

b) in Italia, per quanto riguarda il reddito imponibile per l'anno fiscale che comincia il o dopo il 1° gennaio 1960.

Articolo VI

Il presente Accordo avrà durata indefinita ma l'una o l'altra delle parti contraenti può, entro il 30° giorno di giugno di qualunque anno solare posteriore all'anno 1973, notificarne la cessazione all'altro Stato contraente ed in tal caso il presente Accordo cesserà di avere efficacia:

a) in India, per quanto riguarda il reddito imponibile per l'anno fiscale che comincia il o dopo il 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;

b) in Italia, per quanto riguarda il reddito imponibile per l'anno fiscale che comincia il o dopo il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma, il 3 febbraio 1970, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

Per il Governo Italiano
GUAZZARONI

Per il Governo dell'India
J. K. ATAL

SCAMBIO DI NOTE

Roma, 3 febbraio 1970

Eccellenza,

Con riferimento all'Accordo firmato oggi tra il Governo italiano e il Governo indiano al fine di evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese derivanti dall'esercizio di trasporti aerei, ho l'onore di proporre a nome del Governo indiano, che, poiché il suddetto Accordo prevede l'esenzione da imposte in ciascuno degli Stati contraenti del reddito delle imprese dell'altro Stato contraente derivante dall'esercizio di trasporti aerei nell'ambito del traffico internazionale e prevede inoltre che tale esenzione verrà applicata in India per l'anno fiscale 1960-61 e anni seguenti e in Italia per l'anno fiscale 1960 e anni seguenti, i due Stati contraenti concordino quanto segue:

(1) Qualsiasi tassa pagata o qualsiasi deposito fatto dall'Alitalia, in quanto impresa italiana, concernente le tasse dovute in India in base ai suoi redditi e che si riferiscano a un qualsiasi anno fiscale per cui è esente da tasse secondo il suddetto Accordo, sarà rimborsato dal Governo indiano all'Alitalia, dietro domanda fatta a questo scopo dall'Alitalia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, e qualsiasi procedimento già iniziato per la tassazione di questi redditi sarà interrotto.

(2) Qualsiasi tassa pagata o qualsiasi deposito fatto dalla Air India, in quanto impresa indiana, concernente le tasse dovute in Italia in base ai suoi redditi e che si riferiscano a un qualsiasi anno fiscale per cui è esente da tasse secondo il suddetto Accordo, sarà rimborsato dal Governo italiano alla Air India, dietro domanda fatta a questo scopo dalla Air India entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, e qualsiasi procedimento già iniziato per la tassazione di questi redditi sarà interrotto.

Sarò grato se Vostra Eccellenza vorrà confermarmi se concorda in merito a quanto precede e, in tal caso. la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza saranno considerate parte del suddetto Accordo.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

J. K. ATAL

Ministro Plenipotenziario
Dr. Cesidio GUAZZARONI
ROMA

Roma, 3 febbraio 1970

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo firmato oggi fra il Governo italiano e il Governo indiano al fine di evitare le doppie imposizioni sul reddito delle imprese derivante dall'esercizio di trasporti aerei, ho l'onore di proporre a nome del Governo indiano, che, poiché il suddetto Accordo prevede l'esenzione da imposte in ciascuno degli Stati contraenti del reddito delle imprese dell'altro Stato contraente derivante dall'esercizio di trasporti aerei nell'ambito del traffico internazionale e prevede inoltre che tale esenzione verrà applicata in India per l'anno fiscale 1960-61 e anni seguenti e in Italia per l'anno fiscale 1960 e anni seguenti, i due Stati contraenti concordino quanto segue:

(1) Qualsiasi tassa pagata o qualsiasi deposito fatto dall'Alitalia, in quanto impresa italiana, concernente le tasse dovute in India in base ai suoi redditi e che si riferiscano a un qualsiasi anno fiscale per cui è esente da tasse secondo il suddetto Accordo, sarà rimborsato dal Governo indiano all'Alitalia, dietro domanda fatta a questo scopo dall'Alitalia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, e qualsiasi procedimento già iniziato per la tassazione di questi redditi sarà interrotto.

(2) Qualsiasi tassa pagata o qualsiasi deposito fatto dalla Air India, in quanto impresa indiana, concernente le tasse dovute in Italia in base ai suoi redditi e che si riferiscano a un qualsiasi anno fiscale per cui è esente da tasse secondo il suddetto Accordo, sarà rimborsato dal Governo italiano alla Air India, dietro domanda fatta a questo scopo dalla Air India entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Accordo, e qualsiasi procedimento già iniziato per la tassazione di questi redditi sarà interrotto.

Sarò grato se Vostra Eccellenza vorrà confermarmi se concorda in merito a quanto precede e in tal caso, la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza saranno considerate parte del suddetto Accordo ».

Ho l'onore d'informarLa che il mio Governo concorda in merito a quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

GUAZZARONI

S. E. Jai Kumar ATAL
Ambasciatore dell'India
ROMA

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973, n. **211.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Bartolomeo e di S. Maria, nel comune di Vicchio.

N. 211. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 19 luglio 1969, relativo alla unione temporanea « æque principalis » delle parrocchie di S. Bartolomeo a Farneto e di S. Maria a Vezzano, nel comune di Vicchio (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 28. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1973, n. **212.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Stefano e di S. Giovanni Battista, nel comune di Rocca S. Casciano.

N. 212. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modigliana in data 1° gennaio 1972, relativo alla unione perpetua « æque principalis » delle parrocchie di S. Stefano, in località Montevecchio e di S. Giovanni Battista, in località Berleta, del comune di Rocca S. Casciano (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 27. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1973.

Nomina di un componente il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685, recante modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione;

Visto, in particolare, l'art. 2 di detta legge n. 685, che ha modificato la composizione del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il decreto in data 4 gennaio 1972 con il quale sono stati nominati alcuni componenti il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con riserva di far luogo successivamente all'integrazione dell'organo stesso non appena in possesso delle designazioni degli enti interessati;

Considerato che gli istituti partecipanti alla Cassa hanno indicato quale rappresentante comune da chiamare a far parte dell'organo in questione, il dott. Antonio Ventura;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Antonio Ventura, per il quale non sussiste la incompatibilità prevista dall'art. 2 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è nominato componente il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, su indicazione degli istituti partecipanti alla Cassa stessa.

Il predetto dott. Ventura scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti il consiglio generale nominati con il decreto in data 4 gennaio 1972, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(7075)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1973.

Modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 7 gennaio 1971, relativo all'iscrizione nelle matricole della gente di mare in deroga al limite di età del personale qualificato.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 119, terzo comma, del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1971;

Considerata la carenza di personale marittimo qualificato, su proposta del comitato centrale per il collocamento della gente di mare e movimento ufficiali della marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 7 gennaio 1971 è modificato come segue:

E' consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª e 2ª categoria in deroga al limite di età previsto dall'art. 119 del codice della navigazione di coloro che non abbiano superato i 40 anni, abbiano compiuto almeno un anno di navigazione su navi da traffico di bandiera estera nel quinquennio precedente la data della domanda e siano in possesso dei requisiti per conseguire una delle qualifiche previste dalle norme sul collocamento con esclusione di quelle di mozzo, piccolo, garzone di cucina, giovanotto di macchina, carbonaio e cameriere o cameriere comune.

Roma, addì 21 febbraio 1973

Il Ministro: LUPIS

(7254)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Generalmoda di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la S.p.a. Generalmoda di Torino ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Generalmoda di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 novembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(7250)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1973.

Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina della provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Visti i decreti ministeriali 3 giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;
Vista la nota n. 95/54 del 24 febbraio 1973 dell'ufficio veterinario provinciale di Teramo con la quale si chiede per il territorio della provincia di Teramo il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina;
Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Teramo è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Teramo è dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi bovina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(7046)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Bober-Gomma settore calzaturiero con sede in Carpenedolo e stabilimenti in Carpenedolo, Cavriana e Castiglione delle Stiviere.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Considerato che la ditta Bober-Gomma settore calzaturiero con sede in Carpenedolo (Brescia) e stabilimenti in Carpenedolo (Brescia), Cavriana (Mantova) e Castiglione delle Stiviere (Mantova), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Bober-Gomma settore calzaturiero con sede in Carpenedolo (Brescia) e stabilimenti in Carpenedolo (Brescia), Cavriana (Mantova) e Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(7249)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 aprile 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(7044)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decrerto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 9 aprile 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(7045)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XII MACEF - Autunno - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, ferramenta e utensileria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente rganizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XII MACEF Autunno - Mostra mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da

regalo, ferramenta e utensileria », che avrà luogo a Milano dal 7 all'11 settembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(7043)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « MAC '73 - XIII mostra internazionale di apparecchiature chimiche », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « MAC 1973 - XIII mostra internazionale di apparecchiature chimiche », che avrà luogo a Milano dal 10 al 16 ottobre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(7042)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X SMAU - Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X - SMAU - Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio », che avrà luogo a Milano dal 22 al 27 settembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(7041)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1973.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni FIRS italiana di assicurazioni, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni FIRS italiana di assicurazioni, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni FIRS italiana di assicurazioni, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Roma:

Tariffa 14, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza.

Roma, addì 19 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(7040)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza, con effetto dal 3 gennaio 1972;

Visti i decreti 4 agosto 1972 e 31 gennaio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7252)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 29 maggio 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Aosta, con effetto dal 1° novembre 1971;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 29 maggio 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Aosta, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7312)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Sorgente Appia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Sorgente Appia di Roma, con effetto dall'8 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Sorgente Appia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7313)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 marzo 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, con effetto dal 6 settembre 1971;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1972, di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 18 marzo 1971;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle miniere di zolfo operanti in provincia di Avellino, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1973

Il Ministro: Coppo

(7314)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta UNI.MA.C., stabilimenti di Vimodrone, Cologno al Serio, Onè di Fante, Farra di Soligo e Varzi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta UNI.MA.C. S.p.a., stabilimenti di Vimodrone (Milano), Cologno al Serio (Bergamo), Onè di Fante (Treviso), Farra di Soligo (Treviso) e Varzi (Pavia) con effetto dal 26 aprile 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia e Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta UNI. MA.C. S.p.a., stabilimenti di Vimodrone (Milano), Cologno al Serio (Bergamo), Onè di Fante (Treviso), Farra di Soligo (Treviso) e Varzi (Pavia) è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1973

Il Ministro: Coppo

(7311)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di magistero dell'Università di L'Aquila degli Abruzzi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di L'Aquila degli Abruzzi, è vacante la cattedra di storia della filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7299)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Salemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1973, il comune di Salemi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 424.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7164)

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1973, il comune di Custonaci (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7165)

Autorizzazione al comune di Villafrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1973, il comune di Villafrati (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.428.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7166)

Autorizzazione al comune di Santa Flavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1973, il comune di Santa Flavia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7167)

Autorizzazione al comune di Isola delle Femmine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1973, il comune di Isola delle Femmine (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.514.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7168)

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Compiano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.286.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7161)

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Ceppaloni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7155)

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Forchia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.473.766, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7156)

Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Frasso Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.463.809, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7157)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Pago Veiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7158)

Autorizzazione al comune di San Giorgio La Molara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di San Giorgio Lamolara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.671.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7159)

Autorizzazione al comune di San Nicola Manfredi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di San Nicola Manfredi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.408.633, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7160)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Genazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.880.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7162)

Autorizzazione al comune di Arpaia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 maggio 1973, il comune di Arpaia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.174.412, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7163)

Autorizzazione al comune di Palagianello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1973, il comune di Palagianello (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.816.906, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7169)

Autorizzazione al comune di Rapolla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1973, il comune di Rapolla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.857.801, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7170)

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1973, il comune di Roccasicura (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.644.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7171)

Autorizzazione al comune di Pozzilli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1973, il comune di Pozzilli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7172)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972.

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1973, il comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7174)

Autorizzazione al comune di Fornelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1973, il comune di Fornelli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.989.648, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7173)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1973, il comune di Lama dei Peligni (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7175)

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1973, il comune di Gessopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7176)

Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1973, il comune di Turi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 71.652.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7177)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 17 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	590 —	590 —	591,75	590 —	590,50	590 —	589,90	590 —	590 —	590 —
Dollaro canadese .	589,90	589,90	589 —	589,90	589,50	589,90	589,75	589,90	589.90	589,90
Franco svizzero	186,95	186,95	186,85	186,95	186,75	186,90	186,98	186,95	186,95	186,95
Corona danese .	95,78	95,78	95,50	95,78	95,50	95,67	95,80	95,78	95,78	95,78
Corona norvegese .	102,33	102,33	102,20	102,33	101,50	102,30	102,50	102,33	102,33	102,33
Corona svedese .	133,77	133,77	133,50	133,77	133,75	133,75	133,75	133,77	133,77	133,77
Fiorino olandese .	204,97	204,97	205,50	204,97	204,90	204,96	205 —	204,97	204,97	204,97
Franco belga	15,07	15,07	15,09	15,07	15 —	15,06	15,09	15,07	15,07	15,07
Franco francese	132,62	132,62	132,60	132,62	132,50	132,62	132,65	132,62	132,62	132,62
Lira sterlina .	1507,50	1507,50	1506 —	1507,50	1506 —	1507,50	1507 —	1507,50	1507,50	1507,50
Marco germanico .	211,75	211,75	212 —	211,75	211,25	211,75	211,80	211,75	211,75	211,75
Scellino austriaco .	29,10	29,10	29,1525	29,10	29,05	29,10	29,10	29,10	29,10	29,10
Escudo portoghese	24,10	24,10	23,70	24,10	23,25	24,10	24 —	24,10	24,10	24,10
Peseta spagnola	10,172	10,172	10,17	10,172	10,15	10,18	10,19	10,172	10,17	10,17
Yen giapponese .	2,237	2,237	2,24	2,237	2,21	2,23	2,2250	2,237	2,23	2,23

Media dei titoli del 17 maggio 1973

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 . . .	104,25
Redimibile 3,50% 1934 .	100,675
» 3,50% (Ricostruzione)	89 —
» 5% (Ricostruzione)	98,975
» 5% (Riforma fondiaria)	96,225
» 5% (Città di Trieste)	97,70
» 5% (Beni esteri)	94,70
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,425
» 5,50% » » 1968-83	94,55
» 5,50% » » 1969-84	95,925
» 6% » » 1970-85	98,475
» 6% » » 1971-86	98,70
» 6% » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 .	100,30
» » » 5,50% 1976 .	100,075
» » » 5% 1977 .	99,925
» » » 5,50% 1977 .	100,45
» » » 5,50% 1978 .	99,90
» » » 5,50% 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,075
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,225
» 5% (» 1° gennaio 1977) .	95,60
» 5% (» 1° aprile 1978) .	95,575
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) .	100,125
» 5,50% (» 1° gennaio 1980) .	100,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	589,95
Dollaro canadese	589,825
Franco svizzero	186,965
Corona danese	95,79
Corona norvegese	102,415
Corona svedese	133,76
Fiorino olandese	204,985
Franco belga	15,08
Franco francese	132,635
Lira sterlina	1507,25
Marco germanico	211,775
Scellino austriaco	29,10
Escudo portoghese	24,05
Peseta spagnola	10,181
Yen giapponese	2,231

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Dolcetto di Dogliani » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Dolcetto di Dogliani » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Dolcetto di Dogliani »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Dolcetto di Dogliani » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Dolcetto di Dogliani » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno « Dolcetto ».

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Dolcetto di Dogliani » comprende l'intero territorio dei comuni di: Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana, Cigliè, Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Cigliè ed in parte i territori di comuni di Roddino e Somano.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che partendo dalla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il confine comunale tra Monchiero e Novello fino ad incontrare il confine comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba. Segue detto confine che, passando per quote 308, 311, 323, raggiunge il confine comunale di Dogliani in prossimità di Cascina Michelotti. Segue quindi il confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota 385.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente Riavolo fino all'incontro dello stesso con il confine comunale di Cissone indi piega a destra seguendo il confine comunale tra Cissone e Roddino fino ad incontrare nuovamente il confine comunale di Dogliani in prossimità di quota 609. Prosegue lungo il confine comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da Cascina Ravera, segue la strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a cascina Bicocca. Raggiunge il concentrico di Somano ed, in prossimità di quota 516, si inserisce sulla provinciale Somano-Dogliani che segue in direzione di Dogliani fino in prossimità di quota 362 allorchè incontra il confine comunale di Dogliani

Indi la linea di delimitazione prosegue seguendo successivamente il confine tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Murazzano, tra Clavesana e Marsaglia tra Rocca Cigliè e Marsaglia, tra Rocca Cigliè e Castellino Tanaro, tra Rocca Cigliè e Niella Tanaro, tra Cigliè e Niella Tanaro, tra Cigliè e Mondovì, tra Bastia e Mondovì, tra Bastia e Carrù, tra Clavesana e Carrù, tra Farigliano e Carrù, tra Farigliano e Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra Dogliani e Lequio Tanaro, tra Monchiero e Lequio Tanaro fino a giungere alla confluenza del Rio Rataldo con il fiume Tanaro.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Dolcetto di Dogliani » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura prevalentemente argilloso — calcarea o calcareo — silicea.

Sono esclusi i terreni di fondovalle.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore a 80 quintali di uva. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate entro il territorio della provincia di Cuneo.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Torino, Savona, Imperia sentito di volta in volta il parere della camera di commercio di Cuneo anche in ordine alla tradizionalità di tali operazioni al di fuori della provincia di Cuneo stessa.

Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificandoli secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel primo comma.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Dolcetto di Dogliani » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Dolcetto di Dogliani » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al violaceo;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: di moderata acidità, asciutto, amarognolo delicato gradevole, di discreto corpo, armonico;

gradazione alcoolica complessiva minima: 11,50;

acidità totale minima: 5 per mille.

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Dolcetto di Dogliani » che provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,50 se invecchiato almeno un anno — a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve — può portare in etichetta la qualificazione « Superiore ».

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Dolcetto di Dogliani » in vista della vendita devono essere di vetro scuro, di capacità non superiore a cl. 72 di forma bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Dolcetto di Dogliani » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quello indicato all'art. 2, purchè le viti di tali vigneti non superino del 15% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(6801)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Dolcetto d'Asti » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Dolcetto d'Asti » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento ponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Dolcetto d'Asti »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Dolcetto d'Asti » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Dolcetto d'Asti » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti compotsi dal vitigno Dolcetto.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte in quelle zone dell'astigiano più idonee a produzioni con le caratteristiche ed il pregio previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona comprende:

a) L'intero territorio dei comuni di Bubbio, Cassinasco, Castelboglione, Castelletto Molina, Castel Rocchero, Cessole, Fontanile, Loazzolo, Maranzana, Montaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Quanranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, S. Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.

b) La porzione di territorio situata sulla destra orografica del torrente Belbo dei comuni di Calamandrana, Canelli, Nizza Monferrato.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del « Dolcetto d'Asti » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura prevalentemente argilloso-calcarea o calcareo-argillosa. Sono esclusi i terreni di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore a q.li 80. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, puchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'intero territorio delle province di: Asti, Genova, Savona, Imperia, Alessandria, Cuneo e Torino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Dolcetto d'Asti » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Art. 6.

Il vino « Dolcetto d'Asti » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino vivo;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto vellutato, armonico, di moderata acidità;

gradazione alcoolica complessiva minima: 11,50;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Dolcetto d'Asti » che provenga da uve con gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,50 se invecchiato per almeno un anno — a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve — può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Dolcetto d'Asti » in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Dolcetto d'Asti » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi, « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quello indicato all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(6802)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Monterosso Val d'Arda » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Monterosso Val d'Arda » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Monterosso Val d'Arda »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Monterosso Val d'Arda » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Malvasia di Candia: dal 30 al 50%;
Moscato bianco: dal 10 al 30%;
Trebbiano romagnolo e Ortrugo: dal 20 al 35%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da viti dei vitigni « Bervedino » e/o Sauvignon presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Monterosso Val d'Arda » comprende la porzione dei territori dei comuni di Vernasca, Alseno, Lugagnano, Castell'Arquato, Gropparello, Carpeneto particolarmente idonea per conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona è così delimitata.

Da una linea che, partendo dall'abitato di Vernasca segue la provinciale Vernasca-Castell'Arquato in direzione di Lugagnano fino ad incontrare, in prossimità di località Ca' Bianca, il confine fra Lugagnano e Vernasca.

Segue tale confine fino ad incontrare, in prossimità di quota 318, la strada che collega Lugagnano al Parco provinciale Da questo punto raggiunge il Bivio della Cappella di Madonna del Piano (q. 255) per imboccare la strada dei Ronchi che percorre fino ad inserirsi, poco prima di questo abitato, sulla carrareccia che conduce a Case Costa. Segue tale carrareccia fino ad imboccare la strada che, passando per Case Castellaro (q. 259), giunge a Prato Ottesola, con la quale si identifica.

Da qui, la linea di delimitazione risale il corso del torrente Ottesola fino alla sorgente, indi si identifica con una spezzata ideale che congiunge successivamente la sorgente del torrente Ottesola con quota 382; quota 382 con quota 302; quota 302 con il punto d'incontro, sito sul greto del torrente Chero, fra i confini dei comuni di Gropparello, Carpeneto e Lugagnano.

Segue il confine fra i comuni di Lugagnano e Gropparello in direzione Sud-Ovest fino a raggiungere quota 350.

Da questo punto si inserisce sulla strada per i Magnani (q. 382), Mandola e Castellana proseguendo fino al bivio di Bersani (q. 427) indi segue la strada che, passando per Casello (q. 366) giunge all'incrocio per Gropparello a quota 357.

Da qui giunge a Barzano seguendo la carrareccia che passa per Case Gazzotti. Da Barzano segue il tracciato stradale che, passando per Case Berti, quota 450, quota 457, quota 460, giunge a Case Banzola, indi prosegue per Ca' Fogliazza e scende al Torrente Riglio.

Discende lungo il corso del sopracitato torrente fino alla altezza di C. Nuova Riva (in comune di Carpeneto). Da questo punto raggiunge in linea retta il tracciato stradale che, passando per Casa Nuova Riva, Torre Confalonieri, Borgo Paglia, Piacentino, La Turca di Sopra, la Fornace Vecchia, attraversa il torrente Chero, tocca Case Bruciate e giunge al confine comunale fra Carpeneto e Castell'Arquato. Segue detto confine fino ad incontrare la provinciale Carpeneto-Castell'Arquato che percorre fino al bivio per Vigostano (quota 118). Da questo punto, la linea di delimitazione prosegue lungo il tracciato stradale che tocca successivamente Vigostano, Giarola e Colombarola. Da Colombarola segue la strada dei Doppi fino al punto in cui detta strada si affianca al rio Chiozzo; da qui segue la carrareccia che congiunge il suddetto torrente con Torre Gazzola.

Da Torre Gazzola, la linea di delimitazione segue il tracciato stradale che tocca successivamente le Ferriere, C. Nuove Remondini, la Fornace e la Sforzesca. Da questo punto segue la carrareccia che scende al greto del torrente Arda il cui corso risale fino ad immettersi sulla carrareccia che collega il greto del torrente Arda con Cinta Anguissola.

Da questo punto segue l'intero tratto di strada che collega Cinta Anguissola con la strada Salsediana (strada per Salsomaggiore).

Si immette quindi sulla Salsediana (a quota 145) e la segue toccando successivamente S. Rocchino, Crocetta, Castelnuovo Fogliani, il Monastero e giunge a quota 155 all'altezza di C. Belvedere.

Da quota 155 segue il tracciato stradale che passa per Ca' Lolini, La Persica e raggiunge il confine con la provincia di Parma a quota 124.

Da questo punto la linea di delimitazione si identifica con il confine fra la provincia di Piacenza e di Parma e, successivamente, sempre seguendo tale confine, incontra il torrente Stirone il cui corso risale fino alla confluenza del torrente Borla (quota 259).

Risale il torrente Borla fino ad incontrare (q. 262) la provinciale per Borla, Comini, Ronca che segue, fino ad incontrare nei pressi di Ronca la provinciale da Bore a Vernasca che percorre fino all'abitato di Vernasca.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Monterosso Val d'Arda » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni collinari, ben esposti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Monterosso Val d'Arda » non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente nella zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Monterosso Val d'Arda » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Monterosso Val d'Arda » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino o giallo leggermente dorato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco o leggermente amabile, talvolta frizzante, fine e sottile di corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Monterosso Val d'Arda » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione di vino spumante siano effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della zona di vinificazione di cui all'art. 5 del presente disciplinare di produzione.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Monterosso Val d'Arda » può figurare l'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati dall'art. 2, purché le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma 1° saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini della annotazione nel rispettivo albo.

(6825)

MINISTERO DELLA DIFESA

Perdita di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale del 1° febbraio 1973
registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1973
registro n. 9, foglio n. 306

Eisenkeil Oscar, nato a Laces (Bolzano) il 9 dicembre 1910, ex S. ten. cpl. Distretto militare Bolzano;

Fratalocchi Leonardo, nato a Fermo (Ascoli Piceno) il 16 maggio 1912, ex Maggiore ftr. ris. Distretto militare Ascoli Piceno;

Simone Nicola, nato ad Atessa (Chieti) il 26 ottobre 1911, ex Col. ris. Distretto militare Chieti.

Sono incorsi a decorrere dalla data del presente decreto nella perdita: l'Eisenkeil della medaglia di bronzo e della croce al valor militare conferitegli con regi decreti 17 agosto 1938 e 4 aprile 1940 (Bollettini Ufficiali 1939, disp. 29, pagina 2354 e 1941, disp. 10, pag. 580), il Fratalocchi della croce al valor militare concessagli con regio decreto 17 marzo 1941 (Bollettino Ufficiale 1941, disp. 61, pag. 4201) ed il Simone delle due medaglie di bronzo conferitegli con decreto-legge 28 giugno 1945 e decreto presidenziale 10 gennaio 1951 (Bollettini Ufficiali 1945, disp. 21, pagina 1936 e 1951, disp. 15, pag. 2121) e del relativo assegno annuo nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui sono insigniti.

(7071)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di San Casciano Val di Pesa

Con deliberazione della giunta regionale n. 959, in data 20 febbraio 1973, è stato approvata la variante al piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7285)

Variante al piano regolatore generale del comune di Pisa

Con deliberazione della giunta regionale n. 1096, in data 27 febbraio 1973, è stata approvata la variante al piano regolatore generale per area scuola media « Marconi », in località San Giusto, del comune di Pisa ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(7286)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ari

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Nando Aquilone è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ari (Chieti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il Governatore: Carli.

(7086)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale si è provveduto ad una nuova determinazione dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, per titoli ed esami, nel ruolo della carriera direttiva degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Considerata la necessità di ricoprire le vacanze esistenti nel suddetto ruolo;
Considerato che nessun posto deve essere riservato agli impiegati di concetto della Direzione generale menzionata, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 di cui sopra poiché non vi sono nella carriera citata dipendenti in possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile.

Al concorso sono ammessi i cittadini italiani che, in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, siano forniti del diploma di laurea, conseguita presso università statale od istituto superiore riconosciuto.

Gli interessati devono avere anche frequentato e superato il corso per dirigente delle telecomunicazioni o quello per controllore della circolazione aerea, indetto dal Ministero della difesa (Aeronautica) ovvero corso similare in Italia od all'estero, purchè la frequenza e l'esito del corso siano certificati dal predetto Ministero o dall'autorità consolare italiana all'estero ed aver esercitato lodevolmente le mansioni relative al corso di specializzazione, per un periodo effettivo di almeno due anni

Art. 2.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non sono ammessi al concorso gli esclusi dall'elettorato attivo politico, i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, i dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni per i profughi dai territori di confine, dall'Africa italiana, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, dalla Somalia, dai territori esteri e da quelli sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello stato italiano;

3) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa;

4) a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 14 dicembre 1966, n. 1404;

5) a 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione o della repubblica sociale italiana;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) per mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1967, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951, per la Libia;

f) per i mutilati ed invalidi civili e del lavoro;

g) per gli orfani di guerra, dei caduti per servizio e dei caduti sul lavoro;

h) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

i) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

l) **per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Lucerna i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato,** per cause del servizio di guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla lettera *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa.

I benefici di cui ai numeri 1) e 2) predetti si cumulano tra loro purchè, complessivamente, non siano superati i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Gli aspiranti faranno pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile — Servizio degli affari generali e del personale, Ufficio personale — piazzale degli Archivi — 00100 Roma EUR — entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500, secondo il modello allegato al presente decreto firmato dagli aspiranti. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio e dei requisiti professionali richiesti nel bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) la lingua o le lingue estere eventualmente scelte per la prova orale facoltativa, specificando, altresì, se intende sostenere anche il relativo esame scritto facoltativo;

o) la riserva di trasmettere, allo stesso indirizzo della domanda e entro settanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti relativi ai titoli di cui al successivo art. 14.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale della Direzione generale dell'aviazione civile, quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'Ufficio stesso ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nella sede della Direzione generale citata, nei giorni 18, 19, 20 *e* 21 *settembre* 1973 *con inizio alle ore* 8,30.

L'ultimo dei giorni predetti è destinato all'espletamento delle prove scritte facoltative di lingua straniera.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di un colloquio oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il colloquio verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto le pubblicazioni poste a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio cui si aggiunge quello eventualmente attribuito ai sensi del comma seguente e dell'art. 14.

La commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere indicate nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle di cui al successivo art. 13, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno 6/10.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11. Per il termine predetto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4, terzo comma.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 4 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7 e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e la graduatoria degli idonei oltre quella dei vincitori verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Le graduatorie di cui al comma precedente saranno pubblicate nel «Bollettino Ufficiale» del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle F.S. i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego anche in rapporto all'obbligo del volo previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possedere i seguenti requisiti fisici speciali ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nel supplemento n. 2 al « Bollettino Ufficiale » della Direzione generale dell'aviazione civile del 31 marzo 1969:

acutezza visiva: 8/10 complessivamente, con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore; correzione ammessa con qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: soddisfacente;

udito: voce afona percepita alla distanza di mt. 8 da ciascun orecchio;

statura minima: mt. 1,50.

Coloro che abbiano superato i 40 anni di età alla data della visita, dovranno possedere l'acutezza visiva precitata.

Rimangono immutati il campo visivo, il senso cromatico e la statura minima.

Per quanto riguarda, invece, l'udito deve essere percepita la voce afona alla distanza di mt. 8 complessivamente e non meno di mt. 2 dall'orecchio peggiore.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Per i mutilati e gli invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria, presenteranno, allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del relativo invito, i documenti di cui appresso, tenendo presente che per il termine suddetto vengono richiamate le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 4:

1) diploma del titolo di studio indicato nell'art. 1 del bando, in originale od in copia; quest'ultima dovrà essere in bollo;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione della nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati aventi titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano stati già presentati per la precedenza e la preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato del godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) attesteranno, altresì, il godimento della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al precedente articolo;

7) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva; in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini, i candidati che avranno superato la prova orale, dovranno produrre allo stesso indirizzo della domanda, ed entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti di seguito elencati:

1) i candidati di cui al n. 5) lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *h*), ed *i*), del citato art. 3, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467;

il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

2) i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati a sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra; un certificato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al n. 3) del presente articolo: certificato in bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

5) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

6) i candidati di cui al n. 2) del precedente art. 3: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, in bollo, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, rilasciato dal prefetto di Roma.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, potranno presentare anche un certificato rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

7) i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

8) i mutilati ed invalidi del lavoro e gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante l'iscrizione nel relativo elenco, ai sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

10) i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 9) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, in bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

12) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato, in bollo, rilasciato dall'amministratore competente, contenente la votazione riportata;

13) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8 in bollo, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino: la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

14) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione in bollo, dell'autorità militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova nel ruolo della carriera direttiva degli esperti della circolazione aerea e dell'asssitenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di appprovazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati, decadranno dalla nomina.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri;

due funzionari direttivi della D.G.A.C., con qualifica non inferiore ad ispettore capo, membri.

Alla commissione verrà aggregato un membro aggiunto per ciascuna od ambedue le lingue straniere di cui al successivo art. 15, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione per le prove a titolo facoltativo e potrà essere aggregato un membro aggiunto per la materia riguardante i servizi della circolazione aerea.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della direzione generale predetta.

I titoli verranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui al primo comma del presente articolo, prima dell'espletamento delle prove d'esame ai sensi delle vigenti norme, con le modalità di seguito indicate e per un punteggio massimo complessivo non supepriore a 5/10 e così ripartito:

a) per il possesso di laurea conseguita presso università statale o istituto superiore riconosciuto, con punteggio superiore a 93/110: da punti 1,30 a punti 1,50 per la laurea in ingegneria elettronica od elettrotecnica; da punti 1,20 a punti 1,40 per la laurea in ingegneria aeronautica od aerospaziale o meccanica; da punti 1,10 a punti 1,30 per la laurea in scienze nautiche; da punti 1 a punti 1,20 per la laurea in altri rami dell'ingegneria o per altra laurea ad indirizzo scientifico o tecnico o giuridico od economico ovvero in lingue straniere; da punti 0,90 a punti 1,10 per laurea diversa dalle precedenti;

b) per corsi di specializzazione aeronautica e di durata non inferiore a due mesi, superati positivamente e risultanti da apposita certificazione rilasciata dal Ministero della difesa

(Aeronautica) ovvero dall'autorità consolare italiana all'estero: da punti 0,25 a punti 0,50 per ciascun corso e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1, esclusi i corsi di cui all'art. 1;

c) punti 0,50 per ogni idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami nella carriera direttiva dello Stato o di enti pubblici o da ufficiale in servizio permanente effettivo e fino ad un massimo complessivo di punti 1;

d) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di attività svolta come dirigente delle telecomunicazioni o controllore della circolazione aerea, con la qualifica di ottimo od equivalente, oltre due anni prescritti per l'ammissione al presente concorso, punti 0,25 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,50.

Art. 15.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

Prove scritte obbligatorie:

1) la convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale ed i relativi allegati tecnici con particolare riguardo a quelli numeri 1), 2), 3), 4), 5), 10), 11), 12), 13), 15);

2) organizzazione centrale e periferica dei servizi della circolazione aerea in Italia con particolare riguardo alle procedure di controllo;

3) trattazione, in lingua inglese, con l'uso del vocabolario, di un argomento attinente l'assistenza al volo e/o le telecomunicazioni.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento professionale dall'italiano in una o più delle seguenti lingue: francese, spagnola.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

1) ordinamento e funzioni della Direzione generale dell'aviazione civile;

2) le pubblicazioni di informazione aeronautica (A.I.P.) italiane ed estere;

3) le principali norme della parte 2ª del codice della navigazione relative alla gente dell'aria, alle inchieste sui sinistri, agli organi amministrativi della navigazione, all'uso degli aerodromi statali, al regime amministrativo degli aeromobili, alle disposizioni generali sulla polizia della navigazione, alla navigazione da turismo e con alianti;

4) cenni sulla R.A.I., sull'Aeroclub d'Italia e sull'Ente nazionale della gente dell'aria;

5) cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

6) prova obbligatoria di lingua inglese consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento professionale nonché di una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato di intendere ed esprimersi correttamente nella lingua stessa; con le stesse modalità il candidato potrà sostenere l'esame facoltativo in una o ambedue le lingue precitate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1973

Il Ministro: BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Registro n. 5 bilancio Trasporti, foglio n. 93

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo da L. 500.

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio 1° *Ufficio* 11 - *Personale* - Piazzale degli Archivi - ROMA-EUR

Il sottoscritto . . nato a . . . . . .
(prov. di . . . . .) il . . domiciliato in .
(prov. di . . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ed esami a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo di codesta Direzione generale.

Comunica di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . . . (solo per i candidati di cui all'art. 3).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito presso . . . . . il . . . . . e di avere svolto l'attività professionale prescritta nel 3° comma dell'art. 1 del bando, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate), di essere cittadino italiano.

Riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . .).

Chiede di sostenere la prova facoltativa scritta e/o nelle seguenti lingue . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo. . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata con le modalità prescritte nel bando.

(6989)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice per l'ammissione di quattro ufficiali al 13° corso di specializzazione nucleare per il Servizio tecnico chimico-fisico.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1472, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 84, con il quale è stato indetto, fra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di quattro ufficiali al 13° corso di specializzazione nucleare per il Servizio tecnico chimico fisico;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi:

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione di quattro ufficiali al 13° corso di specializzazione nucleare per il Servizio tecnico chimico fisico è composta come segue:

Presidente:
ten. gen. S. tec. ch. fis. s.p.e. Tavolai Virginio;

Membri:
magg. gen. S. tec. ch. fis. s.p.e. Amadei Francesco;
ten. col. S. tec. ch. fis. s.p.e. Tomasi Antonio;
magg. S. tec. ch. fis. s.p.e. Grandoni Pier Luigi;

Segretario senza diritto a voto:
Iolis dott. Francesco, direttore di sezione.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente art. 1 è integrata, ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse, dai seguenti docenti di lingue estere:

Ungarelli prof. Augusto, docente di lingua francese;
Vricella prof. Arsenio, docente di lingua inglese;
Fidora prof.ssa Anna Marina, docente di lingua tedesca.

Art. 3.

La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, è costituita come segue:

Presidente:

col. S. tec. ch. fis. s.p.e. Giunti Fernando.

Membri:

ten. col. S. tec. ch. fis. s.p.e. Perri Giorgio;
ten. col. S. tec. ch. fis. s.p.e. Alberti Alberto;
ten. col. S. tec. ch. fis. s.p.e. De Stefano Gennaro;
magg. S. tec. ch. fis. s.p.e. Catalini Nicola;
Malatesta prof. Paolo, per l'esame di chimica generale ed inorganica;
Visentin prof. Roberto, per l'esame di fisica ed elettrotecnica generale;
Orestano prof. Francesco Vittorio, per l'esame di matematica;
Maura prof. Giancarlo, per l'esame di chimica organica;

Segretario senza diritto a voto:

magg. S. te. ch. fis. s.p.e. Grandoni Pier Luigi.

Art. 4.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1973
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 59

(7098)

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti due posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019-*A* del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di coadiutore, 2ª classe di stipendio, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 28 aprile 1973

(7097)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sospensione delle prove di esame del concorso a novantasette posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1972.

Con decreto ministeriale del 2 aprile 1973 le prove di esame del concorso di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1972, sono state sospese con effetto immediato.

(7438)

Annullamento della prova scritta del concorso per esami a novantasette posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1972, svoltasi il 2 aprile 1973.

Con decreto ministeriale del 16 aprile 1973 la prova scritta svoltasi il giorno 2 aprile 1973, relativa al concorso per esami a novantasette posti di uditore giudiziario, bandito con decreto ministeriale 3 luglio 1972, è stata annullata.

(7439)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a novantasette posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1972.

Con decreto ministeriale del 16 aprile 1973 è stato disposto che le prove scritte del concorso per esami a novantasette posti di uditore giudiziario, indetto con il decreto ministeriale 3 luglio 1972, siano espletate in Roma, nel palazzo dello sport (viale dell'Umanesimo all'EUR) nei giorni 12, 13 e 14 giugno 1973, con inizio alle ore 8.

(7440)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1973, n. 4.

Modifica della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7 concernente consulte culturali e fondo provinciale per le attività culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 6 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 2 della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

« Inoltre rientrano nelle stesse finalità le spese ed i contributi per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento di biblioteche, sale di esposizione, musei, sale da teatro ed altri locali destinati ad attività culturali ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 19 gennaio 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(3488)

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1973, n. 5.

Provvidenze in favore dei ciechi civili residenti nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 6 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14, 2 settembre 1964, n. 28, 14 agosto 1967, n. 17, e 2 settembre 1968, n. 32, recanti provvidenze economiche in favore dei ciechi civili, sono recepite come leggi provinciali, salve le modificazioni apportate con la presente legge.

I compiti assegnati dalle predette leggi regionali agli organi della Regione si intendono svolti dai corrispondenti organi della Provincia autonoma di Bolzano.

Sono soppressi l'art. 7 ed i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 8 della legge regionale 25 agosto 1962, numero 14, e le parole « per delega della Regione » contenute nel comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1967, n. 17.

Le parole « nel territorio della Regione » contenute nell'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1968, n. 32, sono sostituite con le parole « nel territorio della provincia ».

Art. 2.

Fino a quando non sia provveduto diversamente con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, continuano ad avere vigore, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge regionale 25 agosto 1962, numero 14, e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 30 ottobre 1969, n. 6.

Art. 3.

Fermi restando i requisiti, i criteri e le procedure di erogazione stabilite nelle leggi regionali di cui all'art. 1, 1° comma, della presente legge, le misure degli assegni ai ciechi civili sono così modificate:

a) assegno mensile ai ciechi parziali: lire 8.000;
b) assegno mensile ai ciechi assoluti: lire 10.000;
c) indennità di accompagnamento: lire 4.000.

Le nuove misure decorrono dal 1° gennaio 1973 per gli assegni di cui ai punti *a*) e *b*) e dal 1° gennaio 1972 per le indennità di cui al punto *c*).

Art. 4.

La maggiore spesa è valutata nella misura massima annua di L. 14.320.000.

All'onere di L. 4.440.000 di cui all'art. 3, primo comma, lettera *c*), per l'anno corrente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2470 del bilancio per l'esercizio 1972 (tabella *B* - Uscite).

Alla maggiore spesa di L. 9.800.000 di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a*) e *b*), a partire dall'esercizio 1973 si fa fronte con una quota di pari importo delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal predetto esercizio 1973, dalla cessazione dell'onere di L. 600.000.000 iscritto al cap. 21 del bilancio 1972 (tabella *B* - Uscite)

Con legge di bilancio saranno apportate le conseguenti variazioni al bilancio di previsione della Provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 19 gennaio 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(3489)

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1973, n. 6.

Costituzione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 6 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi della tutela delle risorse naturali

Nel territorio della provincia di Bolzano, nel quadro dei programmi volti a promuovere il progresso economico-sociale ed a garantire le migliori condizioni di vita all'uomo, apposite leggi provinciali tutelano le risorse naturali e disciplinano la lotta all'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi, dell'acqua, del suolo e all'inquinamento prodotto da rumore, la tutela delle risorse idriche, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonchè la protezione della flora e della fauna.

Nelle materie sopra indicate, la consulenza tecnico-giuridica è svolta dal comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali e dalle sue sezioni secondo le competenze che saranno stabilite con successivi provvedimenti legislativi.

Art. 2.

Composizione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali

Presso la giunta provinciale è costituito il comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali. Esso è composto:

1) dell'assessore cui sono affidate le materie inerenti alla tutela delle risorse naturali in qualità di presidente;

2) di un membro della giunta provinciale, in qualità di vicepresidente;

3) del medico provinciale;

4) di un rappresentante dell'ispettorato della motorizzazione civile;

5) di un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;

6) del direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio di igiene e profilassi;

7) del direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

8) dell'ispettore provinciale del servizio antincendi;

9) di un rappresentante dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici laureato in ingegneria;

10) di un rappresentante dell'assessorato provinciale all'agricoltura e foreste esperto in scienze agrarie e forestali;

11) di un rappresentante dell'assessorato provinciale all'industria e turismo;

12) di un rappresentante del servizio provinciale per il coordinamento territoriale;

13), 14), 15), 16) di quattro rappresentanti dell'ufficio provinciale tutela delle risorse naturali;

17) di un rappresentante dell'associazione albergatori e esercenti pubblici;

18) di un rappresentante dell'unione provinciale agricoltori e coltivatori diretti (Bauernbund);

19) di un rappresentante dell'associazione provinciale degli industriali;

20) di un rappresentante dell'associazione provinciale dell'artigianato;

21) di un rappresentante del consorzio dei comuni della provincia di Bolzano;

22) di un esperto in biologia;

23) di un esperto in materia di flora;

24) di un esperto in materia di fauna;

25) di un esperto in ittiologia;

26) di un esperto in meteorologia;

27) di un esperto in idrogeologia;

28) di un esperto in fonometria;

29) di un esperto in materia di smaltimento di rifiuti solidi e liquidi;

30), 31) di due rappresentanti dei lavoratori scelti dalla giunta provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Partecipa alle riunioni del comitato con voto consultivo un rappresentante del servizio giuridico-amministrativo della ripartizione V dell'amministrazione provinciale.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'assessorato per la tutela dell'ambiente.

Per tutti i membri del comitato, ad eccezione del presidente e del vicepresidente e per il segretario deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza od impedimento.

Il comitato può avvalersi, per l'esame di determinati problemi, dell'opera di tecnici ed esperti e sentire i rappresentanti di enti e di categorie di interessati.

Alle riunioni del comitato sono invitati a partecipare con voto consultivo i sindaci o i loro delegati dei comuni territorialmente interessati.

Art. 3.
Composizione delle sezioni del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali

In seno al comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali sono costituite le seguenti sezioni specializzate:

I sezione: Inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi, nonchè inquinamento prodotto da rumore. Tale sezione è composta dei membri indicati al precedente art. 2, ai numeri 3), 4), 5), 7), 8), 9), 11), 26), 28), ed è presieduta da un membro del comitato scelto tra i rappresentanti dell'ufficio tutela delle risorse naturali.

II sezione: Inquinamento dell'acqua, smaltimento dei rifiuti liquidi e tutela delle risorse idriche. Tale sezione è composta dei membri indicati al precedente art. 2, ai numeri 3, 6), 7), 9), 10), 24), 27), 29), ed è presieduta da un membro del comitato scelto tra i rappresentanti dell'ufficio tutela delle risorse naturali.

III sezione: Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi. Tale sezione è composta dei membri indicati al precedente art. 2, ai numeri 3), 7), 9), 10), 12), 21), 27), 29), ed è presieduta da un membro del comitato scelto tra i rappresentanti dell'ufficio tutela delle risorse naturali.

IV sezione: Tutela della flora e della fauna. Tale sezione è composta dei membri indicati al precedente art. 2, ai numeri 10), 22), 23), 24), 25) e di un membro del comitato scelto tra i rappresentati dell'ufficio tutela delle risorse naturali.

Alle riunioni di ciascuna sezione sono invitati a partecipare con voto consultivo i sindaci o i loro delegati dei comuni territorialmente interessati.

Intervengono alle riunioni delle sezioni, con voto consultivo, il capo dell'ufficio tutela delle risorse naturali ed un funzionario del servizio giuridico amministrativo della ripartizione V.

Disimpegna le funzioni di segretario delle singole sezioni un funzionario della carriera direttiva o di concetto dell'assessorato per la tutela dell'ambiente.

Art. 4.
Nomina e funzionamento del comitato provinciale e delle sezioni

Alla nomina del comitato e delle sezioni si provvede con deliberazione della giunta provinciale.

I membri restano in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.

Ove i componenti cessassero per qualsiasi motivo dalla carica che occupano, sono sostituiti.

La composizione del comitato e delle sezioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come è rappresentata nel Consiglio provinciale.

Per il funzionamento del comitato e delle sezioni si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modificazioni, concernente i membri di commissioni istituite presso l'amministrazione provinciale.

Alla maggiore spesa valutata in ragione annua di L. 5.000.000 si fa fronte per l'anno 1972 mediante prelevamento di pari importo dal cap. 2470 del bilancio corrente (tabella *B* - Uscite).

Con legge di bilancio saranno introdotte nel bilancio stesso le necessarie variazioni.

Il comitato e le sezioni sono legalmente costituiti con la partecipazione della metà più uno dei componenti e deliberano a maggioranza di voti.

In caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 5.
Compiti del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali e delle sue sezioni

Il comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali e le sue sezioni:

a) effettuano gli studi e le ricerche connessi alla protezione ecologica affidati dalla giunta provinciale;

b) esprimono, su richiesta dell'assessore al quale sono affidate le materie inerenti alla tutela delle risorse naturali, pareri su qualsiasi problema inerente l'inquinamento dell'aria in ambiente aperto ed in edifici e locali chiusi, dell'acqua, del suolo e quello prodotto da rumore, la tutela delle risorse idriche, lo smaltimento di rifiuti solidi o liquidi, nonchè la protezione della flora e della fauna;

c) svolgono l'attività affidata dalle leggi provinciali in materia di tutela delle risorse naturali.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 19 gennaio 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(3490)

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1973, n. 7.

Integrazioni e modificazioni alla legge 9 ottobre 1967, n. 950, concernente « Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 13 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Alle violazioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincolo nella provincia di Bolzano, contenute nel regolamento di cui all'art. 10, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative che hanno sostituito quelle penali in forza della legge 9 ottobre 1967, n. 950, salvo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Chiunque tagli o danneggi piante o arrechi altri danni in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 1 della presente legge soggiace, in deroga alle norme di cui alla legge 9 ottobre 1967, n 950, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio del valore delle piante tagliate o della valutazione del danno commesso. Sussiste il danno al bosco tutte le volte che la funzione regimante del suolo o del soprassuolo di un bosco venga alterata dall'azione dell'uomo senza che, tale azione, possa trovare giustificazione in ragioni di buona coltivazione forestale.

La valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato è fatta dagli agenti forestali in base alle norme contenute nel capo VI del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126

Art 3.

Per la mancata denuncia prescritta dall'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, e per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite dall'autorità forestale ai sensi dell'articolo medesimo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 1.000 per ogni metro cubo di materiale movimentato calcolato a giudizio del verbalizzante allo scavo o al riporto.

Nel caso di trasformazioni non autorizzate ai sensi dell'articolo 21 del regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire 500 per ogni metro quadrato di superficie trasformata.

In ogni caso l'autorità forestale può subordinare il rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti commi, al versamento presso il tesoriere provinciale di una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale per la buona esecuzione dei lavori. Tale somma sarà determinata tenendo conto del costo che l'amministrazione dovrebbe sopportare per l'esecuzione in forma diretta delle opere prescritte e non eseguite e degli eventuali ripristini.

Verificandosi il caso di esecuzione in forma diretta la somma concretamente necessaria e risultante da apposita perizia è prelevata, con provvedimento del presidente della giunta provinciale, dal deposito cauzionale.

Qualora non sia stato effettuato un deposito o questi risulti insufficiente, la somma occorrente è riscossa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 4.

L'atto di ingiunzione emesso dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste deve indicare la tesoreria provinciale quale ufficio autorizzato a ricevere il pagamento della somma dovuta alla Provincia in esecuzione della legge 9 ottobre 1967, numero 950, modificata con la presente legge provinciale.

Qualora la contestazione sia fatta a più persone, esecutori o mandanti, questi sono solidalmente tenuti al pagamento della somma.

Art. 5.

Le procedure per la contestazione e l'accertamento delle violazioni nonché per il pagamento in via breve e l'esazione delle somme dovute ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge sono quelle previste negli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, con l'osservanza delle modificazioni di cui al precedente art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 19 gennaio 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(4137)

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1973, n. 8.

Provvedimenti a favore degli allievi delle scuole e dei corsi per la formazione del personale sanitario ausiliario e del personale tecnico sanitario della provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 27 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere all'assistenza a favore degli allievi delle scuole e dei corsi per la formazione del personale sanitario ausiliario e per la formazione del personale tecnico sanitario, la legge provinciale n. 36, del 6 dicembre 1972 concernente « Istituzioni e provvidenze per lo sviluppo della formazione ed istruzione professionale » viene integrata dalle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per gli allievi residenti nel territorio della provincia di Bolzano è gratuita la frequenza delle scuole e dei corsi per la formazione del personale sanitario ausiliario e del personale tecnico sanitario gestiti nella provincia dagli enti ospedalieri.

Gli enti ospedalieri forniranno altresì gratuitamente agli alunni, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, il vitto, le divise ed i libri.

Art. 3.

La giunta provinciale può concedere agli allievi di cui all'art. 2 della presente legge, uno dei seguenti contributi:

1) assegno integrativo, a rimborso delle spese accessorie, agli alunni delle scuole e dei corsi gestiti da enti ospedalieri;

2) assegno ad integrale rimborso della retta scolastica e, in via eccezionale, in caso di particolare bisogno, delle spese accessorie, agli alunni delle scuole e dei corsi gestiti da istituzioni pubbliche o private nella provincia;

3) assegno speciale agli alunni di scuole e di corsi per la formazione del personale sanitario ausiliario e tecnico sanitario tenuti anche fuori del territorio della provincia o all'estero qualora non esistano nella provincia i relativi corsi o corsi equivalenti.

Il comitato di cui all'art. 4 fissa preventivamente l'ammontare degli assegni di cui ai numeri 1) e 2), unitamente alla natura delle spese accessorie soggette a rimborso. L'importo dell'assegno speciale di cui al n. 3) e quello relativo al rimborso delle spese accessorie di cui al n. 2) vengono fissati dalla commissione caso per caso.

L'ordine di precedenza degli alunni nell'assegnazione degli assegni e determinato per quelli contemplati al numero 1 del presente articolo, dallo stato di bisogno, per quelli contemplati ai numeri 2) e 3) del presente articolo, dal merito, e, a parità di merito, dallo stato di bisogno dell'alunno.

Art. 4.

Per la concessione e per l'eventuale revoca degli assegni di cui all'art. 3, il comitato degli assessori previsti dall'art. 9 della legge provinciale n. 36, del 6 dicembre 1972, è integrato come segue:

da un medico, designato dal comitato provinciale di sanità tra gli insegnanti delle scuole sanitarie;

da un presidente di ente ospedaliero provinciale, designato dalla associazione ospedali della provincia di Bolzano;

da un funzionario della giunta provinciale, esperto di assistenza sociale, designato dall'assessore alla sanità che funge da segretario;

da un esercente una professione sanitaria ausiliaria o tecnico sanitario concordemente designato dai relativi collegi professionali;

da due rappresentanti sindacali designati dalle più rappresentative organizzazioni sindacali della provincia.

La composizione del comitato predetto deve adeguarsi ai gruppi linguistici come rappresentanti in Consiglio provinciale.

Art. 5.

Le domande per la concessione dell'assegno, da presentarsi alla giunta provinciale entro il 31 marzo 1973, dovranno essere corredate dalla documentazione prescritta dal regolamento di esecuzione da emanarsi dal presidente della giunta provinciale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Il comitato di cui all'art. 4 dispone la revoca dell'assegno in tutti i casi in cui l'allievo abbia rinunciato alla frequenza della scuola o del corso o, durante lo svolgimento degli stessi, si sia definitivamente ritirato.

A tal fine è fatto obbligo agli enti che gestiscono le scuole o i corsi di comunicare al comitato, all'inizio di ogni anno scolastico, l'elenco di tutti gli iscritti e, durante l'anno di segnalare entro 15 giorni i nominativi degli allievi che si siano ritirati o siano stati assenti per più di un mese dalle lezioni senza giustificato motivo. Gli enti che gestiscono le scuole o i corsi dovranno inoltre fornire ogni indicazione richiesta, relativa al piano di studi, all'organizzazione ed al funzionamento delle scuole o dei corsi.

Art. 7.

Per gli scopi di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento nel bilancio di previsione 1972 della spesa di lire 45 milioni per l'anno scolastico 1972/73.

Nel bilancio di previsione della Provincia saranno introdotti gli appositi capitoli di spesa per l'anno in corso.

All'onere di lire 45 milioni derivante dal primo comma del presente articolo si fa fronte mediante riduzioni di pari importo del cap. 2300, del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 (tabella *B - Uscite*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 19 gennaio 1973

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MASCI

(4564)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1972, n. 35.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 1° *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1973 sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1973, il bilancio regionale per l'anno 1972, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione e nelle successive leggi di modificazione e integrazione.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1973.

La presente legge regionale è pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 23 dicembre 1972

LAGORIO

La presente legge è stata vistata dal commissario del Governo in data 21 dicembre 1972.

(3699)

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1973, n. 1.

Delimitazione dei territori montani in zone omogenee.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 5 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I territori montani della regione Toscana, determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle zone omogenee di cui all'allegata corografia in scala 1:500.000, comprendenti i seguenti Comuni:

ZONA 1

Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

Estensione ha. 96.519.

ZONA 2

Comuni di: Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglion di Garfagnana, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, S. Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina.

Estensione ha. 54.930.

ZONA 3

Comuni di: Carrara, Massa, Montignoso, Seravezza, Stazzema.

Estensione ha. 21.324.

ZONA 4

Comuni di: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Coreglia Antelminelli, Lucca, Pescaglia, Villa Basilica e la porzione nord del territorio montano del comune di Capannori.

Estensione ha. 52.714.

ZONA 5

Comuni di: Abetone, Cutigliano, Marliana, Pescia, Piteglio, San Marcello Pistoiese e la parte del territorio montano dei comuni di Pistoia e Sambuca Pistoiese ricadente nel bacino dell'asta principale del fiume Reno.

Estensione ha. 35.207.

ZONA 6

Comuni di: Montale, e la parte del restante territorio montano dei Comuni di Pistoia e Sambuca Pistoiese.

Estensione ha. 18.560.

ZONA 7

Comuni di: Cantagallo, Montemurlo, Vaiano, Vernio e la porzione del territorio montano del Comune di Barberino di Mugello ricadenti nel bacino idrografico del fiume Bisenzio.

Estensione ha. 20.166.

ZONA 8

Comuni di: Borgo San Lorenzo, Calenzano, Dicomano, Fiesole, Londa, Pontassieve, Rufina, S. Godenzo, S. Piero a Sieve, Scarperia, Sesto Fiorentino, Vaglia, Vicchio e la porzione del territorio montano del Comune di Barberino di Mugello e del Comune di Pelago ricadenti nel bacino idrografico del fiume Sieve.

Estensione ha. 93.256.

ZONA 9

Comuni di: Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio.

Estensione ha. 53.503.

ZONA 10

Comuni di: Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Pian di Scò, Reggello e la porzione del territorio montano del Comune di Pelago ricadente nel bacino idrografico dei torrenti Vicani.

Estensione ha. 21.290.

ZONA 11

Comuni di: Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Montemignaio, Ortignano-Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla e la porzione del territorio montano del Comune di Chiusi della Verna ricadente nel bacino idrografico del fiume Arno.

Estensione ha. 79.032.

ZONA 12

Comuni di: Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Pieve S. Stefano, Sestino e la porzione del territorio montano del Comune di Chiusi della Verna ricadente nel bacino idrografico del fiume Tevere.

Estensione ha. 44.110.

ZONA 13

Comuni di: Anghiari, Monterchi, S. Sepolcro.

Estensione ha. 25.079.

ZONA 14

Comuni di: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona.

Estensione ha. 36.083.

ZONA 15

Comuni di: Cavriglia, Gaiole in Chianti, Greve, Radda in Chianti.

Estensione ha. 21.867.

ZONA 16

Comuni di: Buti, Calci e la porzione sud del territorio montano del Comune di Capannori.

Estensione ha. 3.185.

ZONA 17

Comuni di: Castelnuovo Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Radicondoli, Volterra.

Estensione ha. 85.708.

ZONA 18

Comuni di: Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Monteverdi Marittimo, Sassetta.

Estensione ha. 61.952.

ZONA 19

Comuni di: Chiusdino, Civitella Paganico, Montalcino, Monticiano, Roccastrada.

Estensione ha. 40.968.

ZONA 20

Comuni di: Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Isola di Capraia.

Estensione ha. 26.291.

ZONA 21

Comuni di: Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, S. Casciano dei Bagni, Sarteano.

Estensione ha. 20.919.

ZONA 22

Comuni di: Abbadia S. Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglion d'Orcia, Cinigiano, Piancastagnaio, Radicofani, S. Fiora, Seggiano.

Estensione ha. 71.284.

ZONA 23

Comuni di: Manciano, Pitigliano, Scansano, Semproniano, Sorano, Roccalbegna.

Estensione ha. 97.940.

ZONA 24

Comune di Monte Argentario.

Estensione ha. 6.023.

Art. 2.

Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, devono considerarsi riadottate o corrente dalla presente legge regionale nei termini di cui all'articolo precedente, in forza del disposto dall'art. 3, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 3.

Le leggi regionali che, ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione e dell'art. 69 dello statuto, istituiscono nuovi Comuni o modificano la circoscrizione dei Comuni esistenti, devono, nel caso in cui riguardino territori montani, riadottare o modificare la individuazione delle zone omogenee montane.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 gennaio 1973

LAGORIO

La presente legge è stata vistata dal commissario del Governo in data 23 dicembre 1972.

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1973, n. 2.
Estensione dell'assistenza farmaceutica agli artigiani ed ai commercianti.

(*Pubblicata nel* Bolletino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 5 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, la regione Toscana eroga contributi ai Comuni della Regione ai fini dell'assistenza farmaceutica:

1) agli artigiani e loro familiari iscritti negli elenchi previsti dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533;

2) agli esercenti le piccole imprese commerciali e turistiche, agli ausiliari del commercio ed ai loro familiari iscritti negli elenchi indicati dall'art. 7 della legge 27 novembre 1960, n. 1397;

3) ai pensionati delle suddette categorie.

L'intervento finanziario della Regione si attua tramite i Comuni, i quali possono aderire previa deliberazione.

In caso di mancata adesione, la Regione si avvale degli uffici comunali ai sensi dell'art. 67 dello statuto.

Art. 2.

Ciascun Comune che abbia deciso di aderire previa deliberazione consiliare, provvede alla costituzione di una commissione avente sede presso il Comune medesimo con il compito di provvedere:

a) al rilascio del ricettario degli aventi diritto all'assistenza in base alle leggi 29 dicembre 1956 n. 1533 e 27 novembre 1960, n. 1397, secondo gli elenchi forniti dagli enti mutualistici;

b) al controllo dei documenti di spesa.

La Commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, è di norma composta da consiglieri della maggioranza e della minoranza e dalle rappresentanze delle organizzazioni professionali di categoria. Alla Commissione partecipano inoltre l'Ufficiale sanitario del Comune ed i rappresentanti delle Casse Mutue Provinciali previste dalle citate leggi.

Il Comune ha facoltà di costituire un'unica commissione che eserciti anche le funzioni previste dalla legge regionale n. 12 del 28 luglio 1972.

Art. 3.

Per l'assistenza farmaceutica di cui ai precedenti articoli, la Regione contribuisce nella misura del 35% del costo dei medicinali quale risulta dal prezzo segnato in fustella.

Art. 4.

La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione farmaceutica in forma diretta, promuove convenzioni provinciali fra gli organismi rappresentativi delle farmacie ed i Comuni unitamente agli Enti mutualistici.

Art. 5.

Entro il 15 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ciascuna amministrazione comunale provvede a compilare gli elenchi degli assistiti nel trimestre immediatamente precedente.

Dai sopraddetti elenchi deve risultare il nominativo dell'assistito ed il costo globale dei farmaci acquistati da ogni singolo assistito. Una copia di detti elenchi, unitamente alla copia degli elenchi di cui all'art. 2 e loro successivi aggiornamenti, deve essere fatta pervenire alla regione Toscana entro e non oltre 30 giorni dalla fine del trimestre a cui si riferiscono.

Art. 6.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai Comuni acconti trimestrali proporzionali agli importi dovuti a norma del precedente art. 3.

La liquidazione finale sarà operata annualmente a chiusura dell'esercizio e comunque non oltre il mese di febbraio sulla base della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Con successivo provvedimento vengono erogati ai Comuni contributi per gli oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 7.

Le provvidenze di cui alla presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della legge nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed hanno effetto sino a quando non saranno emanate apposite provvidenze in materia da parte dello Stato.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 1.800.000.000 da finanziarsi su apposito capitolo del Bilancio regionale. Alla spesa afferente il periodo che decorre dal giorno indicato al precedente articolo fino al 31 dicembre 1972, si fa fronte con il capitolo 45/13 iscritto nel Bilancio del corrente esercizio finanziario.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 gennaio 1973

LAGORIO

La presente legge è stata vistata dal commissario del Governo in data 24 dicembre 1972.

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1973, n. 3.

Provvedimenti a favore dei comuni o loro consorzi per l'assistenza domiciliare alle persone anziane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 5 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concorre alle spese sostenute dai Comuni o dai loro Consorzi per l'assistenza domiciliare alle persone anziane ultrasessantenni, mediante contributi commisurati al numero degli assistiti. Per assistenza domiciliare si intende l'attività di assistenza economica oltre a quella prestata da collaboratrici domestiche o da altro personale di assistenza, generico o specializzato, con il fine di consentire alle persone anziane di mantenere la loro autonomia al di fuori di ambienti comunitari. I contributi non potranno superare la cifra annua di L. 90.000 per ogni assistito.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo, corredate di un elenco contenente i nominativi delle persone assistite con l'indicazione del rispettivo domicilio, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale da parte dei Comuni e dei loro consorzi, entro il mese di marzo di ogni anno.

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva annualmente il piano di riparto dei fondi disponibili fra gli Enti richiedenti.

Entro il mese di gennaio dell'anno successivo gli Enti beneficiari dovranno trasmettere al Presidente della Giunta Regionale una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente sostenute per l'assistenza domiciliare alle persone anziane nel corso dell'anno precedente, nonchè della utilizzazione dei contributi ricevuti dalla Regione. La relazione viene allegata alla proposta della Giunta Regionale di cui al seconda comma del presente articolo.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di L. 340 milioni.

La predetta spesa farà carico al capitolo 46/17 « Interventi e contributi per l'assistenza agli anziani», istituito nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

L'onere derivante dalla presente legge per il 1973, stabilito in L. 360 milioni farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 gennaio 1973

LAGORIO

La presente legge è stata vistata dal commissario del Governo il 28 dicembbre 1972.

(3700)

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1973, n. **4**.

Assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciali.

La presente legge è stata vistata dal commissario del Governo il 28 dicembre 1972.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'attesa del riordinamento del sistema previdenziale e allo scopo di perequare il trattamento delle lavoratrici coltivatrici dirette, delle lavoratrici artigiane e delle lavoratrici esercenti attività commerciali, di cui rispettivamente alle leggi statali 22 novembre 1954, n. 1136; 29 dicembre 1956, n. 1533 e 27 novembre 1960, n. 1397, è corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno di L. 50.000, integrativo dell'assegno di natalità previsto dalla legge statale 30 dicembre 1971, n. 1204, anche quale contributo alle maggiori spese direttamente e indirettamente derivanti alla lavoratrice.

Art. 2.

L'assegno integrativo di cui al precedente articolo è corrisposto in un'unica soluzione dal Comune di residenza della lavoratrice, a seguito di apposita domanda, in carta libera, da presentarsi a cura dell'interessata entro novanta giorni successivi al parto o all'aborto.

Alla domanda è allegato, in caso di parto, il certificato di nascita o il certificato di assistenza al parto; in caso di aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

Il Comune provvede d'ufficio all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 1 per la corresponsione dell'assegno integrativo.

Art. 3.

Le somme erogate ai sensi della presente legge sono rimborsate ai Comuni dall'amministrazione regionale che vi provvede al termine di ogni semestre.

A tal fine i Comuni inviano alla Giunta regionale entro trenta giorni dal compimento del semestre, gli elenchi delle lavoratrici alle quali è stato erogato l'assegno integrativo, distinti per categoria di appartenenza delle aventi diritto.

Art. 4.

La Giunta regionale concede ai Comuni acconti semestrali sugli importi dovuti per il rimborso.

La liquidazione finale ed i relativi conguagli sono operati a chiusura dell'esercizio finanziario e comunque non oltre il mese di febbraio di ogni anno, sulla base della spesa effettivamente sostenuta dai Comuni.

Art. 5.

Le disposizioni previste dalla presente legge regionale si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° luglio 1972 e avranno applicazione fino a quando, con legge statale, non sarà assicurato alle lavoratrici, indicate all'art. 1, un trattamento economico pari al doppio delle cifre stabilite nella presente legge.

Art. 6.

La spesa afferente l'esercizio finanziario 1972, calcolata in L. 100.000.000, sarà imputata al cap. 54/1 del Bilancio della Regione.

Per l'onere derivante dalla presente legge per gli esercizi finanziari successivi, calcolato annualmente in L. 200.000.000, saranno istituiti i relativi capitoli di spesa nei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 13 gennaio 1973

LAGORIO

La presente legge è stata vistata dal commissario del Governo l'8 gennaio 1973.

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1973, n. 5.

Interventi per il diritto allo studio in materia di borse di studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della disciplina organica delle funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 in materia di assistenza sono confermate, ferme restando le norme vigenti, e fino ad esaurimento degli aventi diritto, le borse di studio pluriennali destinate agli alunni delle scuole secondarie ed artistiche già assegnate ai sensi dell'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dell'art. 17 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

E' abolita l'assegnazione di nuove borse di studio agli alunni delle scuole secondarie ed artistiche.

La Giunta regionale determinerà la somma occorrente per l'intervento sulla base della segnalazione degli aventi diritto da parte dei Provveditorati agli Studi e provvederà all'erogazione delle borse di studio direttamente.

Art. 2.

La spesa occorrente per gli interventi di cui alla presente legge farà carico al cap. 40/1.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 13 gennaio 1973

LAGORIO

La presente legge è stata vistata dal commissario del Governo l'8 gennaio 1973.

(3701)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.